

Relatore:

Dott. Matteo Tambalo

**Le novità in tema di esenzione
dall'imposta sulle donazioni e
successioni (art. 3, comma 4-ter)**

01/04/2025

Premessa

Il **D. Lgs. 139/2024**, in vigore dal 01 gennaio 2025, ha riscritto, pur non stravolgendone il contenuto, l'art. 3 co. 4-ter del D. Lgs. 346/90

Il Legislatore Delegato ha voluto, (vedasi la Relazione illustrativa) “***definire in modo più puntuale il perimetro e le condizioni dell’agevolazione in relazione alle diverse tipologie di trasferimenti agevolati***”.

Obiettivi del legislatore:

- 1. Fornire un chiarimento delle condizioni e del perimetro applicativo** della norma
- 2. Superare incertezze e dubbi interpretativi**, anche con riguardo al trasferimento di partecipazioni in «società senza impresa»?

L'attuale contenuto dell'art. 3, comma 4-ter, TUS

L'attuale contenuto dell'art. 3, comma 4-ter, TUS

I trasferimenti di aziende, rami di esse o quote sociali, effettuati anche attraverso patti di famiglia, a favore dei discendenti in linea retta e del coniuge, non sono soggetti all'imposta sulle successioni e donazioni, al ricorrere di determinate condizioni → diversamente si applicano aliquote e franchigie ordinarie.

In particolare, tali trasferimenti non sono soggetti ad imposta quando:

- In caso di **aziende**, gli aventi causa proseguano «l'esercizio dell'attività d'impresa» per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento
- In caso di **quote sociali ed azioni di società di capitali**, gli aventi causa:
 1. acquisiscano il controllo della società o integrino una situazione di controllo già esistente, e
 2. detengano il controllo per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data di trasferimento
- In caso di **altre quote sociali**, gli aventi causa detengano la titolarità del diritto per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento

Contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione o patto di famiglia, gli aventi causa rendono apposita dichiarazione in tal senso, pena decadenza dal beneficio e conseguente pagamento dell'imposta in misura ordinaria, sanzione e relativi interessi di mora.

L'esenzione di applica, alle medesime condizioni previste per i trasferimenti di quote sociali ed azioni di soggetti residenti, anche ai trasferimenti di azioni e quote sociali di società residenti in Paesi appartenenti all'Unione Europea, allo Spazio Economico Europeo o in Paesi che garantiscano un adeguato scambio di informazioni.

Principali temi oggetto di approfondimento

- **Integrazione del controllo già esistente**
- **Trasferimenti di partecipazioni in società «senza impresa»**
- **Trasferimenti di partecipazioni in società estere**

Integrazione del controllo già esistente

TESTO PREVIGENTE

(sino al 31.12.2024)

I trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all'imposta. In caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, **il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile.**

TESTO VIGENTE

(dal 1.1.2025)

I trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all'imposta. In caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, **il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito il controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile o integrato un controllo già esistente.**

Trasferimenti di quote o azioni di società di capitali: Integrazione del controllo già esistente

CRITICITÀ DEL TESTO PREVIGENTE

Prima della Riforma era escluso dalle fattispecie di esenzione il caso del rafforzamento del controllo già esistente in capo al beneficiario

(come espressamente precisato dall'Agencia nella Risposta ad Interpello n. 72 del 18/03/2024 e n. 497/2021)

Nel novero dell'agevolazione erano contemplate le sole ipotesi di:

- **Acquisizione del controllo:** trasferimento di una partecipazione già in origine di controllo
- **Integrazione del controllo:** da intendersi nel senso di trasferimento di una partecipazione che, unitamente a quella di minoranza già detenuta dal beneficiario, gli consentisse l'acquisizione del controllo

Trasferimenti di quote o azioni di società di capitali: Integrazione del controllo già esistente

NOVITÀ DEL TESTO VIGENTE

Previsto un **ampliamento dell'ambito applicativo** attraverso un'**espressa previsione** nel testo normativo



Rientra tra le ipotesi contemplate anche la casistica di **integrazione del controllo già esistente**

inteso come

il trasferimento di una partecipazione con beneficiario un soggetto che già detiene il controllo della società le cui partecipazioni sono oggetto dell'operazione, permettendogli così di **incrementare la sua quota partecipativa** per effetto dell'operazione.

Trasferimenti di quote o azioni di società di capitali: Integrazione del controllo già esistente

NOVITÀ DEL TESTO VIGENTE

Alla luce del nuovo testo risultano ora espressamente agevolati:

1. I trasferimenti di partecipazioni già di controllo (*es. partecipazione del 60%*)
2. I trasferimenti di partecipazioni non di controllo che, sommate alle partecipazioni non di controllo che il beneficiario già possedeva, gli permettano di acquisire il controllo (*es. 25%+30%*)
3. I trasferimenti di partecipazioni non di controllo che, sommate alle partecipazioni di controllo che il beneficiario già possedeva, gli permettano di rafforzare il controllo (*es. 12% a fronte di precedente partecipazione del 70%*)

Trasferimenti di quote o azioni di società di capitali: Integrazione del controllo già esistente

NOVITÀ DEL TESTO VIGENTE

Quale controllo? Controllo di diritto

In dottrina si ritiene che, al fine della fruizione dell'agevolazione, rilevino quei trasferimenti che consentono agli aventi causa di acquisire o integrare il controllo "di diritto" (art. 2359, comma 1, n. 1, c.c., vale a dire la fattispecie in cui una società disponga della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria di altra società), anche ove ciò non comporti l'acquisizione e/o integrazione di quello "di fatto" (ad esempio stante la presenza di maggioranze qualificate statutariamente previste per alcune decisioni e/o patti parasociali che vincolano il socio di maggioranza al parere del socio di minoranza e/o presenza di diritti particolari nelle srl) → massima rilevanza al tenore letterale della norma (cfr. Assoholding circ. 1/2025)

Società «senza impresa»

TESTO PREVIGENTE

(sino al 31.12.2024)

Il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa **proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento**, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso.

TESTO VIGENTE

(dal 1.1.2025)

- in caso di **aziende o rami di esse**, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa **proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa** per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento;
- in caso di **quote sociali e azioni di soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a)**, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa **detengano il controllo** per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento;
- in caso di **altre quote sociali**, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa **detengano la titolarità del diritto** per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento.

Gli aventi causa rendono, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione o al patto di famiglia, apposita **dichiarazione di impegno alla continuazione dell'attività** o alla **detenzione del controllo** o al **mantenimento della titolarità del diritto**.

Trasferimenti di quote o azioni di società «senza impresa»

CRITICITÀ DEL TESTO PREVIGENTE

La nuova formulazione dell'art. 3 co. 4-ter del D. Lgs. 346/90, adottata con il D. Lgs. 139/2024, ha aperto il dibattito sulla possibilità che, con essa, il Legislatore Delegato abbia voluto “superare” le conclusioni cui sono pervenute, negli ultimi anni, sia la giurisprudenza che la prassi in tema di inapplicabilità dell'esenzione ai trasferimenti di «società senza impresa».

Negli ultimi anni, infatti, l'Amministrazione Finanziaria e la Corte di Cassazione, in linea anche con l'interpretazione fornita da una parte di Dottrina, si erano pronunciate fornendo un'**interpretazione restrittiva** della disposizione, affermando che, per le società di capitali, oltre al requisito del controllo fosse necessario il verificarsi, in capo alla società oggetto di trasferimento in esenzione, anche del requisito dell'effettivo esercizio di un'attività d'impresa

Trasferimenti di quote o azioni di società «senza impresa»

CRITICITÀ DEL TESTO PREVIGENTE

Risposta a interpello 25/08/2021 n. 552	«L'esenzione di cui all'art. 3 co. 4-ter del D. Lgs. 346/90, presupponendo necessariamente il trasferimento dell'azienda di famiglia, non può trovare applicazione ove sia trasferito il 100% delle quote di una holding che a sua volta detiene solo una quota di minoranza nella società operativa»
Cass. 28/02/2023 n. 6082	L'esenzione prevista dall'art. 3, comma 4 ter, del d.lgs. n. 346 del 1990, presupponendo non solo l'acquisizione del controllo della società e la sua detenzione per almeno un quinquennio, ma anche l'esercizio dell'impresa da parte della società partecipata, non spetta in caso di donazione ai figli di partecipazioni sociali in società di mero godimento immobiliare , poiché il trasferimento del controllo di società, che non hanno un'effettiva ed operativa attività economica, non è equivalente al trasferimento di un'azienda <i>(Massima reperibile nel CED della Cassazione). «se l'agevolazione non si applica al trasferimento di un patrimonio immobiliare, parimenti deve essere escluso il trasferimento di una quota di controllo di una società immobiliare, pena un'irragionevole disparità di trattamento»</i>
Risposta a interpello 01/02/2023 n.185	«La ratio della norma agevolatrice richiede che i donanti trasferiscano il controllo della società di famiglia , intesa quale realtà imprenditoriale produttiva meritevole di essere tutelata anche nella fase del suo passaggio generazionale a favore dei beneficiari; l'effettivo esercizio del controllo da parte dei donatori e la sussistenza di un'azienda di famiglia costituiscono, unitariamente agli altri requisiti, le condizioni poste dalla legge la cui inosservanza determina la mancata applicazione del beneficio o la sua successiva decadenza in fase di controllo»

Trasferimenti di quote o azioni di società «senza impresa»

CRITICITÀ DEL TESTO PREVIGENTE

Le conclusioni di Prassi e Giurisprudenza traevano origine dalla considerazione secondo cui la **ratio** dell'agevolazione - delineata nelle raccomandazioni Commissione UE 94/1069/CE del 1994 e 98/C 93/02 del 1998 e nella sentenza Corte Costituzionale 23.6.2020 n. 120 - sarebbe quella **di agevolare il passaggio generazionale dell'impresa di famiglia, evitando la «distruzione» dell'azienda e conseguentemente il venir meno della continuità aziendale**

Se, quindi, lo scopo della normativa consiste nel conservare l'integrità dell'impresa al momento del «passaggio generazionale», secondo le suddette «letture», non vi sarebbe ragione per riconoscere il beneficio ove tale esigenza non sussista.



Secondo tale interpretazione, rimanevano quindi **esclusi** dall'applicabilità dell'esenzione:

- I trasferimenti di partecipazioni di *holding* «pure»**
- I trasferimenti di partecipazioni di società immobiliari**

Trasferimenti di quote o azioni di società «senza impresa»

CRITICITÀ DEL TESTO PREVIGENTE

Trasferimenti di partecipazioni di *holding* «pure»: applicazione dubbia in quanto assenti del requisito dell'esercizio dell'attività d'impresa, atte unicamente a detenere il mero controllo delle società partecipate e al loro finanziamento

→ Potevano invece accedere all'agevolazione le *holding* «miste» (holding che oltre all'attività di assunzione di partecipazioni, svolge anche attività industriale o commerciale di produzione o scambio di beni o servizi).

Trasferimenti di partecipazioni di società immobiliari

→ Escluse **sia** qualora l'attività di mero godimento immobiliare fosse svolta nella forma di **società di capitali sia** nel caso di **società semplici**.

Trasferimenti di quote o azioni di società «senza impresa» Caso delle società semplici

CRITICITÀ DEL TESTO PREVIGENTE


Per la stessa motivazione legata all'interpretazione secondo cui, oltre al requisito del controllo, risultasse necessario anche l'esercizio di un'attività d'impresa, parte della prassi e della dottrina aveva inoltre messo in **dubbio la possibilità di trasferire in esenzione le quote di una società semplice**, posto che questa, per definizione, **non esercita un'impresa commerciale**.

Trasferimenti di quote o azioni di società «senza impresa» Caso delle società semplici

CRITICITÀ DEL TESTO PREVIGENTE

La questione è rilevante **essendo**, infatti, le **società semplici i tipici strumenti utilizzati**:

- ❖ **per la gestione passiva del patrimonio immobiliare** → anche per effetto della normativa in tema di trasformazioni agevolate;
- ❖ **come holding/cassaforte di famiglia**



In tema, ad esempio la Corte di Giustizia Tributaria aveva negato, nella Sentenza del C.G.T. I° Alessandria, 30/10/2023 n. 445/2/23, la possibilità di fruire dell'agevolazione nel caso di trasferimenti di partecipazioni detenute in società semplici *«aventi quale oggetto principale la mera gestione passiva di asset immobiliari, in considerazione dell'impossibilità di qualificare come attività di impresa il mero godimento immobiliare»*.

Trasferimenti di quote o azioni di società «senza impresa»

NOVITÀ DEL TESTO VIGENTE

L'orientamento espresso dall'Amministrazione Finanziaria, dalla Corte di Cassazione e da una parte della Dottrina è stato però oggetto di **forti critiche**

in quanto definito:

contrario all'interpretazione letterale della disposizione normativa,

e frutto di un'**erronea ricostruzione della *ratio*** della disciplina, difficilmente conciliabile con l'intento agevolativo della normativa.

Trasferimenti di quote o azioni di società «senza impresa»

NOVITÀ DEL TESTO VIGENTE

Il Legislatore delegato – pur essendo ben consapevole dell’annoso dibattito sul tema - non fa riferimenti espliciti alla tematica → infatti, né nella relazione illustrativa al decreto delegato né in quella tecnica si trova un preciso riferimento alla questione

Tuttavia, nel nuovo testo normativo, nelle condizioni – ben distinte fra loro - per accedere all’esonero, per le società di capitali rimane contemplato solo il mantenimento del controllo «di diritto» e non è introdotto nessun riferimento alla necessaria prosecuzione dell’attività d’impresa (presente solo con riguardo alle aziende).

Tantomeno ciò è richiesto per le società di persone (in relazione alle quali, peraltro, è agevolabile qualsiasi % di partecipazione trasferita).

- *in caso di **aziende o rami di esse**, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa **proseguano l’esercizio dell’attività d’impresa** per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento;*
- *in caso di **quote sociali e azioni di soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a)**, [...], il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa **detengano il controllo** per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento;*
- *in caso di **altre quote sociali**, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa **detengano la titolarità del diritto** per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento.*

Trasferimenti di quote o azioni di società «senza impresa»

NOVITÀ DEL TESTO VIGENTE

Secondo Assoholding (Circolare n. 1/2025), Notariato (Studio n.100-2024/T), e buona parte della dottrina,

la modifica normativa, introducendo una definizione «didascalica» delle tre situazioni che danno accesso al beneficio, porta a ritenere che siano da **escludere ulteriori condizioni agevolative «implicite» per i trasferimenti di partecipazioni** (come quella dell'esercizio dell'impresa).



Secondo questo orientamento, possono quindi, alla luce della nuova formulazione, accedere all'esenzione:

Tutte le holding, anche se società semplici, senza distinzione circa l'attività svolta

Le società immobiliari, anche se società semplici

Trasferimenti di quote o azioni di società «senza impresa»

NOVITÀ DEL TESTO VIGENTE

Si ritiene che l'interpretazione restrittiva fornita da Agenzia delle Entrate e Cassazione limitasse fortemente l'esecuzione di molte operazioni di riorganizzazione, volte al passaggio generazionale, relative a società holding o immobiliari di matrice familiare, anche in considerazione della centralità che queste società rivestono nel tessuto imprenditoriale italiano → Un elevato carico fiscale correlato al loro trasferimento rischierebbe di compromettere la solidità della holding stessa e delle partecipate, contrariamente a quella che invece è la *ratio* agevolativa della disciplina

Viene quindi ritenuto che la nuova disciplina intenda **riconoscere**, nel dettato normativo, l'esplicita volontà del Legislatore di operare **una netta separazione tra** la **fattispecie** relativa al trasferimento di aziende o rami di esse da quella riguardante il trasferimento di quote sociali ed azioni (con riguardo alla quale non sarebbe di conseguenza necessario verificare il rispetto di ulteriori requisiti riguardanti, ad esempio, l'attività svolta o la composizione patrimoniale).

Le due fattispecie sarebbero quindi da considerarsi distinte tra loro e meritevoli della medesima tutela.

Trasferimenti di quote o azioni di società «senza impresa»

NOVITÀ DEL TESTO VIGENTE

Si segnala tuttavia che parte della dottrina rileva come sia necessario adottare un atteggiamento più prudente con riguardo alla nuova normativa, evidenziando come la *ratio* su cui si erano fondate le precedenti interpretazioni non sembra essere incompatibile con la formulazione attuale della norma.

Società estere

TESTO PREVIGENTE

(sino al 31.12.2024)

Il mancato rispetto della condizione di cui al periodo precedente comporta la decadenza dal beneficio, il pagamento dell'imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata.

TESTO VIGENTE

(dal 1.1.2025)

Il mancato rispetto delle condizioni di cui ai periodi dal primo al quarto comporta la decadenza dal beneficio, il pagamento dell'imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata.

Il beneficio si applica anche ai trasferimenti di azioni e di quote sociali di società residenti in Paesi appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo o in Paesi che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, alle medesime condizioni previste per i trasferimenti di quote sociali e azioni di soggetti residenti.

Trasferimenti di quote o azioni di società estere

CRITICITÀ DEL TESTO PREVIGENTE

Il testo previgente menzionava esclusivamente l'articolo 73 comma 1 lett. a) del TUIR, che contempla unicamente società di capitali residenti.

Negli anni, sorgono diverse interpretazioni sull'applicabilità della disciplina a società estere:

L'Amministrazione Finanziaria, già con risposta DRE Lombardia 2.8.2011 n. 904-86017, ritenne che detta esenzione fosse da applicare anche nel caso di trasferimenti di partecipazioni in società estere → ma solo al ricorrere alle medesime condizioni dettate dal legislatore nazionale con riferimento alle partecipazioni in società residenti in Italia

L'Amministrazione Finanziaria, nella risposta ad interpello n. 185/2023, ammette la possibilità di effettuare una generica estensione dell'esenzione alle società estere, di persone o di capitali, senza distinzione di residenza nell'Unione Europea o al di fuori

→ Volontà di non creare una disparità di trattamento tra società italiane ed estere

La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 5674/2023, ammette la possibilità di estendere l'esenzione ma facendo riferimento limitatamente alle società appartenenti all'Unione Europea

→ Rispetto del principio di libertà di stabilimento di iniziative economiche nel territorio dell'Unione Europea

Trasferimenti di quote o azioni di società estere

NOVITÀ DEL TESTO VIGENTE

La Dottrina negli anni ha criticato gli orientamenti espressi da Amministrazione Finanziaria e Cassazione



Ora, attraverso un'**espressa previsione**,
l'esenzione trova applicazione, a parità di condizioni, anche ai trasferimenti di azioni o quote di:

Paesi appartenenti all'**Unione Europea**

Paesi appartenenti allo **Spazio Economico Europeo**

Paesi che garantiscano **un adeguato scambio di informazioni**

Trasferimenti di quote o azioni di società estere

NOVITÀ DEL TESTO VIGENTE

Il testo vigente presenta però criticità e questioni ancora aperte (cfr. Notariato - Studio n.100-2024/T e Assoholding circ. 1/2025)



Risulta necessario chiarire cosa si intenda per Paesi che garantiscano un adeguato scambio di informazioni

→ Es. Assoholding circ. 1/2025 → fare riferimento ai **Paesi c.d. «White list»** ex. Art. 1 del DM del 04/09/1996

Rimane da stabilire se, per la valutazione del requisito del controllo «di diritto», debba essere presa a riferimento la definizione italiana o la specifica definizione prevista dallo Stato estero cui appartiene la società coinvolta

→ Si ritiene propendere per la **nozione italiana di controllo «di diritto»**

Relatore:

Dott. Matteo Tambalo

Grazie per l'attenzione

matteo@studiorighini.it